



Comune di Pescantina

(Provincia di Verona)

Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DEGLI OSSERVATORI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 24.02.2005**

Ufficio Segreteria



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DEGLI OSSERVATORI COMUNALI.***

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Finalità.....	pag. 1
Art. 2 Funzioni degli Osservatori.....	pag. 1
Art. 3 Composizione e nomina dei membri.....	pag. 2
Art. 4 Durata in carica e funzionamento degli Osservatori.....	pag. 2
ART. 5 Il Presidente.....	pag. 2
Art. 6 Modalità di convocazione degli Osservatori.....	pag. 3
Art. 7 Lavori degli Osservatori.....	pag. 3
Art. 8 Disposizioni finanziarie.....	pag. 3

Art. 1
FINALITA'

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di formazione, la composizione, l'attività e l'organizzazione degli Osservatori come previsto dall' art. 8 delle D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, il quale attribuisce ai Comuni la valorizzazione delle libere forme associative e la promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. Esso è redatto in esecuzione dell'artt. 2 e 26 del vigente Statuto Comunale e tenendo conto degli indirizzi dati con deliberazione di G.C. n. 181/2004 che prevede l'istituzione dei seguenti osservatori:
 - OSSERVATORIO SUI GIOVANI
 - OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA
 - OSSERVATORIO SUGLI ANZIANI
 - OSSERVATORIO SULL'AGRICOLTURA
 - OSSERVATORIO SULL'ECOLOGIA
 - OSSERVATORIO SULLA SCUOLA
 - OSSERVATORIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
 - OSSERVATORIO IMMIGRATI

Art.2
FUNZIONI DEGLI OSSERVATORI

1. Gli osservatori, in relazione alla materia assegnata a ciascuno:
 - forniscono al Sindaco, il proprio motivato parere in ordine a questioni, problematiche, quesiti di competenza dell'Ente;
 - formulano proposte intese a sollecitare il Comune all'adozione di atti, iniziative, indagini, inchieste, accertamenti;
2. In particolare forniscono parere consultivo in merito:
 - a) all'adozione di regolamenti comunali relativi alle attività e al funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di attività dei singoli osservatori;
 - b) al bilancio preventivo annuale e piano pluriennale degli investimenti
 - c) a singoli investimenti riguardanti settori di competenza degli osservatori;
3. Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Osservatori, il Sindaco può convocare la riunione congiunta.

Art. 3
COMPOSIZIONE E NOMINA DEI MEMBRI

1. Gli Osservatori sono composti di n. 10 componenti;
2. Ogni Osservatorio elegge nel proprio senno un Presidente che resta in carica un'anno e può essere riconfermato negli anni successivi;
3. Alle sedute degli Osservatori partecipano di diritto il Sindaco o suo delegato e l'Assessore competente;
4. La nomina dei membri avverrà con Decreto Sindacale.
5. I Componenti che per qualsiasi causa abbiano a cessare di far parte degli Osservatori, sono surrogati con decreto del Sindaco.

Art. 4
DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI.

1. Gli Osservatori durano in carica fino alla scadenza del mandato elettivo dell'Amministrazione.
2. Gli Osservatori si riuniscono, previa convocazione del rispettivo Presidente, ogni qualvolta se ne determini la necessità, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Sindaco.
3. Alle riunioni degli Osservatori possono essere invitate persone che per la carica ricoperta o per la particolare competenza professionale siano in grado di apportare alla materia oggetto della discussione un contributo qualificato.
4. Gli Osservatori, almeno una volta all'anno, sottopongono al Consiglio Comunale ed al Sindaco una relazione sull'attività svolta.

ART. 5
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca l'osservatorio, invita eventuali esperti ai sensi del comma 3 art. 4, presiede le riunioni degli osservatori e ne coordina l'attività.

Art. 6
MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEGLI OSSERVATORI

1. Onde assicurare agli Osservatori il carattere di agile strumento di consultazione, non sono previste modalità specifiche di convocazione degli stessi, prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti degli Osservatori, possono ottenere dagli Uffici dell'Ente, dati, informazioni, visione e copia di atti d'interesse, con i limiti e modalità fissati dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7

LAVORI DEGLI OSSERVATORI E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono valide con la maggioranza relativa dei presenti.
2. A supporto dei lavori di ogni Osservatorio, è prevista la partecipazione alle riunioni del Responsabile comunale competente per materia.
3. Alle riunioni partecipa, altresì, un dipendente comunale, incaricato dal Segretario Generale, con la funzione di verbalizzare le decisioni prese dall'osservatorio.
4. I verbali sono depositati presso la Segreteria Generale.
Dell'avvenuto deposito dei verbali viene data notizia a ciascun Consigliere Comunale che ne può chiedere visione o copia.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. La partecipazione ai lavori degli Osservatori di consultazione da parte dei componenti è a titolo gratuito.
2. Ai dipendenti comunali che assistano ai lavori degli Osservatori non sono dovuti compenso o indennità alcuna ove le riunioni dei predetti organismi si svolgano durante il normale orario d'ufficio. Qualora le stesse si svolgano al di fuori del normale orario di servizio e comportino prestazioni straordinarie, verranno applicate le disposizioni vigenti in materia di lavoro straordinario.